



COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via XX Settembre - 71027 Orsara di Puglia (Fg) - C.F. 80002200717 - Tel. 0881/964013

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 30/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). - ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta**, del mese di **marzo**, alle ore **15,50**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati in seduta in sessione **straordinaria** i consiglieri Comunali. All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
DOTT. AGR. TOMMASO LECCE	SI	PASQUALE INTENZO	SI
MARIO GERARDO CARMINE SIMONELLI	SI		
DINO TERLIZZI	NO		
MANLIO ANZIVINO	SI		
MASCOLO DONATO	SI		
DEDDA ROCCO	SI		
BELLUSCIO MICHELE	SI		

Presenti N. **7**
Assenti N. **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il **Segretario Comunale Dott.ssa Maria Elena MEGHA**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Dott. Agr. Tommaso LECCE** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Relaziona sul presente argomento il Sindaco presidente il quale comunica all'assemblea che quest'anno vi è stata una diminuzione generale delle tariffe relative alle utenze domestiche e di circa il 10%. Si spera che con l'installazione della compostiera collettiva la TARI diminuisca ancora.

Il consigliere Belluscio interviene per chiedere alcuni chiarimenti: "Mi sembra di capire che i costi sono identici a quelli dello scorso anno. Il chiarimento richiesto è: "Se è così e quindi il decremento è del 10% perché non è stato fatto l'anno scorso?".

Il Sindaco: "l'anno precedente l'ammontare dei costi fissi ammontava ad € 384.000,00. Le voci che sono diminuite sono quelle per gli accertamenti."

Il Sindaco elenca tutte le voci del Piano Finanziario e spiega le modalità di costruzione dello stesso che viene redatto in base ai costi sostenuti nell'anno precedente.

L'Assessore Anzivino precisa che anche l'acquisto del software gestionale ha consentito una maggiore efficienza dei controlli e dunque una maggiore entrata.

Il Consigliere Intenzo: "C'è stato un errore di previsione nel 2016, che permetterà, negli anni futuri di aumentare la percentuale di abbattimento del costo. Il punto è che non c'è stata una diminuzione ma un errore di valutazione del bilancio di previsione degli scorsi anni, per cui ai cittadini è stata imposta la tariffa massima."

Il Sindaco risponde che il calcolo della spesa non può essere liberamente prevista nel bilancio ma è disciplinata dalla normativa vigente, che prevede regole strette da seguire per la costruzione del piano finanziario dei costi. Il piano finanziario 2017 è stato redatto in base alla spesa sostenuta nell'anno 2016.

Il Vicesindaco: "non c'è stata alcuna volontà dell'amministrazione di lucrare sul cittadino. La direzione è quella di ottimizzare sui costi del servizio."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

-Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

-Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 09/10/2014, il quale all'articolo 31 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

-Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

-Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di € 349.836,49, così ripartiti:

COSTI FISSI € 99.447,10

COSTI VARIABILI € 250.389,39

-Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la

possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

-Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

-Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

-Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n.147/2013;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 e comunque in relazione alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti; Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente al comma 651 ed al comma 652, dell'art.1, della citata legge n. 147/2013;

-Rilevato che:

-il comma 651 prevede per la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/99 e in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

-il comma 652 consente ai Comuni, in alternativa al precedente criterio e nel rispetto del principio "chi inquina paga", relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

-Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

-Considerato che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

-Evidenziato che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

-Preso atto che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36;

-Verificato che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario;

-Considerato che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. n.158/99;

-Rammentato che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenze sopra specificate sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n.158/99;

-Considerato che ai comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. n.158/1999;

-Visto l'allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Vista l'elaborazione del responsabile del servizio tributi;

-Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

-Ritenuto di approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2017;

-Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n.208, (legge di stabilità 2016) la quale in materia di IMU e TASI ha previsto:

TASI

a) Art.1, comma 14, legge n.208/2015 viene eliminata la TASI per l'abitazione principale non classificata A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8, A9) – comma 14, lettera a) (...) *escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*»;

b) All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): *al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;*

d) comma 15. esenzione TASI immobili assimilati all'abitazione principale: 15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

e) comma 16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».

f) comma 21. esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati": *«21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».*

g) comma 28. Possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma *«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015».*

h) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato. Comma 53. *«All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».* Comma 54. *«Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».*

i) Nell'esenzione del pagamento della TASI oltre all'abitazione principale sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2 – C/6 – C/7. L'esenzione non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

l) Sono inoltre esentati dal pagamento della TASI in quanto assimilati all'abitazione principale:

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- gli alloggi sociali;
- le unità non locate dei dipendenti delle forze armate,
- le abitazioni non locate dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
- le abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se previsto dal regolamento comunale.

IMU – Imposta Municipale Propria

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- Dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

a) IMU su immobili concessi in comodato gratuito Comma 10 lettera b): riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti entro il primo grado. "Comma 10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: "b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23»;

b) IMU terreni agricoli. Modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli: comma 13. "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

c) Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa (comma 15) destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

d) IMU e TASI immobili locati a canone concordato. Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato;

e) Esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari cosiddetti "imbullonati" - commi 21-24: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".

f) Abrogata l'IMU secondaria "Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria: "25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è abrogato".

g) Nell'esenzione del pagamento dell'IMU oltre all'abitazione principale sono ricomprese anche le pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2 – C/6 – C/7. L'esenzione non opera per le unità immobiliari cosiddette di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

h) Sono inoltre esentati dal pagamento dell'IMU in quanto assimilati all'abitazione principale:

- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- gli alloggi sociali;
- le unità non locate dei dipendenti delle forze armate,
- le abitazioni non locate dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
- le abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se previsto dal regolamento comunale.

Tanto premesso e considerato

-Ritenuto di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, **le aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili - TASI**, applicate nell'anno 2014, 2015 e 2016, di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	ESENTI
Altri immobili (ad esclusione di quelli appartenenti al gruppo catastale D)	1,10 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,50 per mille
Aree fabbricabili	0,50 per mille

-Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;

-Di stabilire in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) quanto segue: detrazione per abitazione principale € 25,00;

- Di stabilire, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quanto segue:

a) - l'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 30 per cento;

b) - Il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto a versare la TASI nella misura del 70 per cento.

-Di stimare in €. 74.264,80 il gettito della TASI anno 2017 derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

-Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, avvalersi della facoltà di mantenere, anche per l'anno 2017, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

-Di confermare per l'anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), applicate nell'anno 2014, 2015 e 2016:

Aliquota/detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Aree fabbricabili	0,96%
Terreni agricoli	0,76%
Altri immobili, ad esclusione di quelli appartenenti al gruppo catastale "D"	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

-Di stimare in **€ 501.301,35** il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 101.368,62 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del settore Amministrativo ed Economico Finanziario ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Vista la votazione che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n.6, voti contrari n.1 (Intenzo), espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi – urbani per complessivi € 349.836,49, allegato;
- 2) Di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 31 del relativo Regolamento comunale, **le tariffe della TARI** relative da applicare per l'anno 2017, relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di quantificare in €. 349.836,49 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 4) di confermare, sulla scorta di quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09/10/2014, la riduzione delle tariffe TARI nelle seguenti ipotesi:
 - a) Abitazioni con unico occupante;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per non meno di 183 giorni nel corso dell'anno;
 - a) Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico;
 - b) Le utenze ubicate fuori dalle zone servite, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è dovuto:
 - In misura pari al 50 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1.000 metri lineari;
- 5)Di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e detrazioni del tributo sui servizi indivisibili - **TASI**, applicate nell'anno 2014, 2015 e 2016, di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	ESENTI
Altri immobili (ad esclusione di quelli appartenenti al gruppo catastale D)	1,10 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,50 per mille
Aree fabbricabili	0,50 per mille

- 6) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 7) di stabilire in ordine all'applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) quanto segue: detrazione per abitazione principale € 25,00;
- 8) Di stabilire, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quanto segue:
 - a) - l'occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 30 per cento;
 - b) - Il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto a versare la TASI nella misura del 70 per cento.
- 9) di stimare in €. 74.264,80 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 10)Di confermare per l'anno 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (**IMU**), applicate nell'anno 2014, 2015 e 2016:

Aliquota/detrazione	Misura
----------------------------	---------------

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Aree fabbricabili	0,96%
Terreni agricoli	0,76%
Altri immobili, ad esclusione di quelli appartenenti al gruppo catastale "D"	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

11)Di stimare in **€ 501.301,35** il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via XX Settembre - 71027 Orsara di Puglia (Fg) - C.F. 80002200717 - Tel. 0881/964013

Delibera di Consiglio Comunale N. 3 DEL 30/03/2017

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dott. Agr. Tommaso LECCE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Elena MEGHA

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. MELCHIORRE Anna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. MELCHIORRE Anna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 489)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal **28/04/2017** (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

IN VERSIONE

Integrale

Per estratto

Addì, 28/04/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO RAG. ANNA MELCHIORRE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[_] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line ed è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

[X] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)

Addì, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Anna MELCHIORRE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. ANNA MELCHIORRE

Addì, 28/04/2017